



# COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

## ORDINANZA N. 70 DEL 28.10.2020

### ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

#### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19;

**Visto** il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;

**Visti** i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Viste** le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Considerato** che l'evolversi della situazione epidemiologica e la presenza di casi positivi al COVID-19 sul territorio comunale impongono una capillare ricostruzione della catena dei contatti e che, pertanto, una finestra temporale di ulteriori restrizioni, a scopo precauzionale, possa assicurare una maggiore tutela della salute pubblica;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

#### ORDINA

**A partire dal 29 ottobre 2020 e fino a tutto il 24 novembre 2020**, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1. La sospensione del mercato settimanale.
2. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali, compresa la Biblioteca Comunale, da parte dell'utenza esterna. L'utenza potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l'Ufficio del Sindaco e degli Assessori nonché alla Biblioteca Comunale, previo appuntamento inoltrando apposita mail il cui indirizzo è reperibile sul sito istituzionale o contattando gli uffici al seguente recapito telefonico 0827 609006.
3. La chiusura al pubblico del parco dell'A.P.S.P. "*Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco*".
4. La chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate.

5. Ai cittadini residenti e iscritti AIRE, che facciano ingresso nel territorio comunale, provenienti da Paesi esteri, è fatto obbligo di segnalarsi, al momento dell'arrivo, al Comune al fine degli adempimenti consequenziali.
6. Ai soggetti di cui al precedente punto, è fatto altresì obbligo di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 10 giorni dall'arrivo, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all'atto dell'eventuale esito negativo degli esami.
7. Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, contattando il proprio medico curante o l'ASL territorialmente competente.
9. È fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°.
10. È fatto obbligo, su tutto il territorio comunale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto individuale). L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.
11. È fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.
12. A tutti gli esercenti, gestori ed utenti di bar, pub, ristoranti e pizzerie la stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd. "contatto stretto", prevedono l'obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità.
13. È fatto obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminali nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l'attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo.

### ***INFORMA***

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

### ***RACCOMANDA***

- ✓ di attenersi a quanto disposto e ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle presenti disposizioni, sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

- ✓ alle Forze dell'Ordine di intensificare la vigilanza ed i controlli sul rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza.

### ***DISPONE***

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: [www.comune.montella.av.it](http://www.comune.montella.av.it).
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore Tecnico, al Settore IV Tecnico-Manutentivo – Servizio SUAP, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unita di Crisi della Regione Campania, al Presidente dell'A.P.S.P. “*Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco*”.

Dalla residenza municipale li 28.10.2020

Il Sindaco  
*Dott. Rizieri Buonopane*

